



COMUNE DI CALTAGIRONE

ORDINANZA SINDACALE
Ufficio: Area 4\Protezione civile

NUMERO 36 DEL 28/04/2022

Oggetto: **CAMPAGNA ANTINCENDIO 2022 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi.**

L'anno duemilaventidue addi ventotto del mese di aprile,

IL SINDACO

CONSIDERATO che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

RITENUTO necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nelle aree boscate e zone limitrofe, nei depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o esplosioni predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

VISTE le Prescrizioni di Massima della Polizia Forestale per la Provincia di Catania;

VISTO l'art. 59 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 40 della Legge 6 Aprile 1996 n. 16 pubblicata nella G.U.R.S. n. 17 dell'11 Aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Nazionale 21 novembre 2000 n.353;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 04.06.2008, relativo alle direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura;

VISTO il regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura approvato con Delibera del Consiglio Comunale, n. 40 del 04.06.2010;

VISTE la direttiva della Prefettura di Catania del 08.06.2011, finalizzate alla predisposizione degli strumenti operativi necessari per fronteggiare il rischio incendi;

VISTA la nota del 13.05.2011, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Corpo Forestale della Regione Siciliana.

VISTO il D.Lgs. n. 205 del 2010.

VISTO il Decreto Legge 24 Giugno 2014, n° 91 concernente *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica ed universitaria,,il rilancio dello sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n° 144 del 24/06/2014.*

VISTA altresì, nell'ambito delle vigenti “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, **l'ordinanza contingibile e urgente N.18 del 30/04/2020 del Presidente della Regione siciliana** che, all'art.3 *“Norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi”*, annovera tra le *“situazioni di necessità”* la specifica attività - non necessariamente imprenditoriale - finalizzata **ai lavori di manutenzione dei terreni anche per la prevenzione degli incendi,**

ORDINA

- 1. Tutti i proprietari o conduttori di terreni e campi**, compresi le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, sono obbligati ad **attuare entro il 5 giugno 2022** la pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione ed altre lavorazioni, specie nel caso di terreni incolti, o di realizzare all'interno del proprio lotto una fascia priva di qualunque materiale combustibile, di almeno 20 metri di larghezza prospiciente la viabilità, i lotti confinanti ed adiacenti le reti viarie di trasporto, al fine di evitare la propagazione di incendi .
- 2.** I proprietari e i conduttori di edifici adibiti a qualunque uso (residenziale, agricolo, industriale, turistico ricettivo ecc.), adiacenti o prossimi ad ambienti vegetali naturali, a canneti, a terreni adibiti a seminativo o incolti, devono costantemente attuare ogni

misura utile ad impedire la propagazione di un eventuale incendio all'edificio o sue pertinenze. **A tal fine devono essere eliminate le sterpaglie e la vegetazione secca intorno i fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri.** In particolare dovranno essere allontanate e messe in sicurezza eventuali fonti di combustibile (carburanti, gas, plastiche, legname, carbone, resine, autovetture, ecc.) e dovrà essere eliminato qualunque materiale erbaceo o arbustivo secco, che possa costituire pericolo per l'immobile e i suoi eventuali occupanti in caso di incendio.

3. Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, **una fascia avente ampiezza non inferiore a metri 10** in cui **non siano presenti** stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.
4. **Dal 01 giugno al 14 Luglio e dal 16 Settembre al 15 Ottobre**, è ammesso l'abbruciamento del materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, purché avvenga lontano dalla vegetazione circostante e dalle strutture ed infrastrutture presenti. **In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con cautela dalla ore 06.00 alle ore 10.00**, ad esclusione delle giornate calde e ventose. Della zona e dell'orario di abbruciamento, con l'indicazione precisa sul luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle modalità dell'esecuzione dello stesso, delle cautele che si intendono adottare nonché dei nominativi dei responsabili delle operazioni, **dovrà darsi di volta in volta preventiva comunicazione, al Distaccamento Forestale competente per territorio (Caltagirone) che deve rilasciare apposita autorizzazione.** Copia della stessa dovrà essere inviata agli Uffici Comunali di Protezione Civile e Polizia Municipale.
Inoltre è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Di quanto sopra detto al presente articolo l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità ed oneri anche nei confronti di terzi.

5. **Dal 15 Luglio al 15 Settembre è fatto divieto assoluto** di accendere fuochi, bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
6. Ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana i proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei fondi incolti o dei lotti comprese le aree non **edificate fronteggianti vie e piazze aperte al pubblico passaggio, ricadenti nel territorio Comunale**, devono provvedere alla pulizia ed a mantenerli costantemente sgomberi da rifiuti, al fine di garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista degli incendi e per mitigare rischi di natura igienico-sanitaria.
7. **Ai proprietari ed agli altri soggetti inottemperanti alle direttive** di cui agli art. 1,2,3,4,5,6, della presente ordinanza sarà applicata una sanzione di Euro 50.00 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), ai sensi dell'art 7 -bis del Decreto L.g.s 18 agosto 2000 n. 267. La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori, amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali. Gli eventuali inadempienti saranno inoltre segnalati alla Prefettura di Catania e alla locale Autorità Giudiziaria.
8. In caso di incendio la violazione della presente ordinanza sarà altresì punita con una sanzione **da Euro 51,00 ad Euro 258,00**, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 297 del 04.06.2008 art. 11. Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi dell'artt. 449 e 650 del C.P.
9. Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza e provvedere all'applicazione della relativa sanzione in caso di accertamento diretto di inadempienza e/o di rapporto redatto dai Vigili del Fuoco.
10. Nelle aie e nei pressi di depositi di foraggi il terreno circostante dovrà essere sgombro di restoppie o erbe secche e nei pressi è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo.

11.E' assolutamente proibito in ogni tempo il lancio di razzi, aerostati nonché l'accensione di fuochi di artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 metri dalla loro periferia, nonché dal perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili.

12.Durante la stagione estiva ed autunnale è proibito fumare nei boschi fuori dagli spazi e dalle vie a fondo battuto.

13.E' vietato buttare mozziconi di sigarette durante la percorrenza di strade, etc., dagli autoveicoli o altri mezzi veicolari.

14.I proprietari o conduttori dei motori a scoppio od a combustione destinati ad azionare trebbie, mietitrebbie, etc., hanno l'obbligo di tenere applicato all'estremità del tubo di scappamento apposito dispositivo parafaville.

15.Chiunque abbia notizie di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di **darne immediato avviso al :**

- Numero unico di emergenza - 112
- Corpo Forestale della Regione Siciliana --- 1515
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco --- 115
- Comando dei Carabinieri ----- 112
- Polizia di Stato ---- 113
- Comando Polizia Municipale ---- 0933 45611
- Protezione Civile ----- 0933 41326. - 366562755
- Sindaco ----- 0933 41259

16.Eguale obbligo incombe ai Comandi sopracitati per le segnalazioni reciproche.

17.Alle attività di prevenzioni incendi potranno concorrere le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, coordinate dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

18.Ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 16/96 si applicano, per quanto compatibili gli artt. 17 bis e il 59 del TULPS.

DISPONE

La presente Ordinanza sia resa nota mediante.

- Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale, e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;
- che l'Ufficio di *Protezione Civile* preposto, proceda alla notifica della presente Ordinanza
 - Ai Dirigenti delle Aree tecniche 3 e 4 di questo Comune
 - Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
- che gli Uffici Comunali preposti TRASMETTANO copia della presente Ordinanza
 - Al Comando Stazione Carabinieri
 - Al Commissariato P.S.
 - Corpo Forestale della Regione Siciliana
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
 - All'Ill.mo Prefetto di Catania;
 - Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Palermo
 - Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – provincia di Catania
 - Alla Città Metropolitana di Catania

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Il Corpo di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Il Dirigente dell'Ufficio proponente /

II SINDACO

Il Responsabile di Staff
Ing. Leonardi Sebastiano

Dott. Fabio Rocuzzo 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

